

---

## Condizioni Generali di Acquisto

---

### Definizioni

L'Acquirente è EGM group spa – Via della Volta, 201- 25124 Brescia

Il Fornitore è il Fornitore al quale è assegnato l'ordine di acquisto.

La Fornitura è ogni tipo di fornitura di materiali, beni o servizi, che è oggetto dell'ordine di acquisto.

L'Ordine è l'ordine di acquisto ed eventuali sue varianti.

La Specifica Tecnica è il documento che definisce il requisito tecnico della fornitura.

Le Condizioni Generali di Acquisto sono le clausole riportate nel presente documento.

Le Condizioni Speciali sono le clausole riportate sull'ordine di acquisto di EGM Group spa

### Art.1 - Principi generali / Prevalenza

Le Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante dell'ordine e vengono applicate come clausole essenziali dello stesso.

Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli ordini hanno prevalenza rispetto alle Condizioni Generali di Acquisto e possono costituire una deroga od emendamento alle stesse.

Le Condizioni Generali di Acquisto e le eventuali Condizioni Speciali non potranno essere modificate, né subire aggiunte da parte del Fornitore, se non in presenza di accordo sottoscritto tra EGM e il Fornitore stesso.

Le Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno a tutti gli ulteriori ordini trasmessi al Fornitore .

Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti da queste Condizioni Generali di Acquisto risultassero per qualsiasi motivo inefficaci o contrari a norme imperative di legge, l'inefficacia o la contrarietà a norme imperative di legge non si estenderanno alle altre prescrizioni di queste Condizioni Generali di **Acquisto**.

Eventuali condizioni di vendita del Fornitore, così come qualsiasi clausola apposta dal Fornitore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da lui sull'ordine, dovranno ritenersi come non scritte.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto subentrano a qualsiasi precedente preventivo, comunicazione o patto intercorsi precedentemente tra le parti oralmente o per iscritto e concernenti la vendita o l'acquisto di beni e prevalgono su qualsiasi clausola o condizione precedente.

Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, da una delle parti, non corrispondente ad una o più delle presenti Condizioni Generali di Acquisto non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto di EGM di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

### Art. 2 - Perfezionamento dell'ordine di acquisto

Al ricevimento dell'ordine, sarà cura del Fornitore inviare, a mezzo e-mail, fax o a stretto giro di posta, copia dello stesso timbrata e firmata per accettazione.

Eventuali conferme trasmesse dal Fornitore su modulistica diversa non saranno accettate da EGM

Se nel termine di 7 (sette) giorni dalla sua ricezione il Fornitore non avrà provveduto alla restituzione della conferma ordine debitamente sottoscritta e timbrata, EGM avrà la facoltà di annullare l'ordine in qualsiasi momento.

La mancata restituzione della conferma d'ordine potrà pregiudicare le procedure di pagamento da parte di EGM. Con l'accettazione dell'ordine si intendono accettate dal Fornitore tutte le condizioni ed i riferimenti in esso riportate.

L'iniziata esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore costituirà completa accettazione dello stesso ivi compresi i documenti di riferimento (le Condizioni Generali di Acquisto, la Specifica Tecnica, il Capitolato, etc.).

### Art. 3 - Varianti all'ordine

Eventuali modifiche all'ordine emesso saranno effettuate esclusivamente su richiesta scritta di EGM. Il Fornitore potrà proporre modifiche solo qualora esigenze tecniche ne determinassero la necessità.

In tale caso EGM esaminerà eventuali incidenze positive o negative sui prezzi ed eventualmente farà richiesta scritta di modifica.

In ogni caso saranno valide solamente le modifiche ordinate per iscritto dalla Direzione Acquisti di EGM complete

delle relative indicazioni economiche e di tempo.

#### **Art. 4 - Specifiche Tecniche**

Si considerano applicabili le Specifiche Tecniche riportate nell'ordine se non altrimenti concordato per iscritto. Eventuali altri documenti (capitolati, disegni, ecc) citati nell'ordine costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dello stesso.

#### **Art. 5 - Allestimento e gestione del materiale**

Nell'assumere l'ordine il Fornitore si impegna a limitare l'allestimento del materiale ai quantitativi ordinati e a non cedere a terzi materiale costruito a disegno o campione di EGM come parti di ricambio.

Nel caso in cui tali materiali vengano ceduti a terzi, in possibilità di concorrenza con EGM, la stessa si riserva il diritto della richiesta di eventuali danni conseguenti all'utilizzo scorretto dei materiali di propria progettazione.

Il Fornitore, ove necessario, utilizzerà il processo di produzione e di riciclaggio dei materiali più ecologico ed economico secondo il miglior livello scientifico e tecnico.

#### **Art. 6 - Documenti di spedizione**

Le consegne dei materiali dovranno essere accompagnate dai prescritti documenti di spedizione sui quali vanno riportate le seguenti indicazioni:

- o numero dell'ordine;
- o data di spedizione;
- o codice e descrizione del materiale; o quantità;
- o peso lordo e netto dei colli;
- o mezzo di spedizione.

I magazzini di EGM si riservano di non accettare materiali che non siano accompagnati da documenti di spedizione con le indicazioni di cui sopra.

#### **Art. 7 - Imballo – Pesatura**

Se non diversamente richiesto sull'ordine l'imballo della fornitura dovrà essere effettuato a cura e spese del Fornitore e contestualmente dovrà essere idoneo al tipo di trasporto effettuato.

#### **Art. 8 - Trasporto**

Salvo quanto diversamente riportato sull'ordine, i materiali saranno spediti a cura e spese del Fornitore.

La firma di ricevuta sul documento di consegna vale esclusivamente come "avviso di ricezione" della fornitura, l'accettazione della quale è subordinata ai successivi controlli qualitativi e quantitativi. La fornitura difettosa o comunque non conforme a quanto ordinato, sarà rifiutata e messa a disposizione del Fornitore o, alternativamente, rispedita allo stesso con addebito delle spese di spedizione.

#### **Art. 9 - Termini di consegna**

I termini di consegna indicati nell'ordine si intendono impegnativi ed essenziali.

Qualsiasi variazione nel piano di consegna deve essere formalizzata per iscritto dopo il relativo accordo fra EGM e il Fornitore.

Nel caso di ritardi di consegna EGM a sua discrezione si riserva il diritto di risolvere l'ordine previo invio di Racc.A.R. o fax ed approvvigionarsi presso altri fornitori dei prodotti ordinati e non consegnati entro i termini, fatto salvo il risarcimento del danno e il recupero degli eventuali costi addizionali sostenuti per l'acquisto dei prodotti da altre fonti;

applicare al Fornitore in aggiunta e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento di costi addizionali sopportati da EGM. una penale del 2% (due per cento) dell'importo riportato sull'ordine per ciascuna settimana completa di ritardo dalla data concordata ed indicata sull'ordine stesso.

L'importo totale della penale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordine della fornitura consegnata in ritardo.

Salvo quanto espressamente riportato nell'ordine la fornitura non potrà essere effettuata per consegne frazionate.

Per eventuali consegne anticipate rispetto ai termini stabiliti sull'ordine EGM si riserva il diritto di effettuare la restituzione con spese a carico del Fornitore oppure di trattenere la fornitura facendo decorrere la procedura di pagamento a partire dalla data di consegna contrattuale.

EGM si riserva la facoltà di richiedere anticipi/posticipi della fornitura. Il Fornitore si impegna a soddisfare tale richiesta, senza alcun onere aggiuntivo per EGM, ove compatibile con la propria capacità organizzativa e gestionale.

#### **Art. 10 - Forza Maggiore**

I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di eventi di Forza Maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, alluvioni, epidemie.ecc) che impediscano realmente l'esecuzione dell'ordine.

Il Fornitore dovrà informare immediatamente per iscritto EGM della causa di Forza Maggiore.

Resta in ogni caso convenuto che il Fornitore dovrà riprendere subito l'esecuzione dell'ordine contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a 30 (trenta) giorni, EGM avrà il diritto di risolvere l'ordine in qualsiasi momento mediante invio di Racc. A.R. o telefax al Fornitore.

#### **Art. 11 - Controllo della fornitura**

EGM si riserva la facoltà di effettuare ispezioni ai beni forniti durante l'uso, la lavorazione, il trasporto e il magazzinaggio al fine di accertare la corrispondenza ai requisiti contrattuali.

L'accettazione della fornitura è subordinata all'accertamento della conformità con le condizioni e la quantità richieste sull'ordine di acquisto di EGM.

La fornitura ordinate dovrà essere consegnata al Magazzino Ricevimento Merci o ad altre destinazioni specificatamente indicate da EGM con riserva di quest'ultima di controllo quantitativo e qualitativo e si intenderanno accettate solo dopo l'accettazione del controllo con esito positivo da parte del Servizio Controllo Qualità di EGM.

In presenza di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, l'eventuale non conformità di una partita dell'ordine darà facoltà a EGM di annullare l'intero ordine e di non ritirare le successive partite anche se conformi all'ordine stesso.

Nel caso EGM non avesse la possibilità di reperire tempestivamente sul mercato le merci contestate, essa provvederà direttamente o indirettamente a rendere le merci stesse conformi ai requisiti richiesti con addebito al Fornitore delle spese relative ai costi aziendali sostenuti e senza per questo invalidare la garanzia rilasciata dal Fornitore stesso.

La semplice consegna o il pagamento della merce non possono in nessun caso essere considerati come accettazione della merce, la quale avviene a cura dei competenti servizi di EGM

Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti di EGM, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo di ricevimento e nel collaudo di accettazione.

Ove al collaudo si riscontrino materiali non conformi all'ordine, inoltrerà al Fornitore contestazione scritta a mezzo e-mail o telefax richiedendo la sostituzione alle stesse condizioni contrattuali, con reso a spese del Fornitore.

Il collaudo preliminare sarà liberatorio solo per la consegna.

I materiali si intenderanno definitivamente accettati solo dopo il collaudo con esito positivo sul luogo di installazione.

#### **Art. 12 - Garanzia per i vizi**

Il Fornitore garantisce la piena proprietà della fornitura e la legittimità al trasferimento.

Il Fornitore garantisce inoltre che la fornitura è immune da vizi che la rendano inadatta all'uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il *valore*, siano essi apparenti od occulti.

I reclami relativi alla non conformità della fornitura all'ordine saranno inoltrati per iscritto al Fornitore. I termini previsti per l'azione di garanzia si intendono derogati a 30 (trenta) giorni.

Il Fornitore non potrà respingere alcun reclamo da parte di EGM anche se lo stesso dovesse essere inoltrato dopo l'utilizzo della fornitura.

#### **Art. 13 - Responsabilità**

Il Fornitore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura.

Inoltre il Fornitore è obbligato a tenere EGM indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura risarcendo EGM degli eventuali danni sofferti.

#### **Art. 14 - Sicurezza della fornitura**

Il Fornitore garantisce che la fornitura è stata progettata e costruita secondo i più moderni criteri di sicurezza e di igiene del lavoro, nel rispetto delle norme di legge, di buona tecnica e le specifiche richieste da EGM

#### **Art. 15 - Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e del credito**

Il Fornitore non ha la facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'ordine se non autorizzato per iscritto da EGM

E' inoltre convenuto espressamente che il credito derivante al Fornitore dall'ordine non può essere oggetto di cessione se non in presenza di preventiva comunicazione scritta di EGM

#### **Art. 16 - Recesso**

EGM si riserva la facoltà di recedere dall'ordine in ogni momento a mezzo Racc.A.R. o telefax da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

In tal caso EGM riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della fornitura e/o della documentazione predisposta sino alla data del recesso, un importo pari al *valore*, a prezzi contrattuali, della prestazione eseguita.

Qualora EGM abbia espressamente e formalmente richiesto al Fornitore la predisposizione di uno stock di materiali specifici, utilizzabili solo per le esigenze di EGM e non commercializzabili all'esterno, la stessa si impegna al ritiro e/o al pagamento del valore dello stesso.

#### **Art. 17 - Risoluzione**

In presenza di violazione o mancata osservanza da parte del Fornitore di una o più clausole riportate nelle Condizioni Generali di Acquisto o delle Condizioni Speciali, EGM avrà la facoltà di risolvere l'ordine mediante lettera Raccomandata A.R. o telefax inviato al Fornitore, fatto salvo il diritto di EGM richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

EGM potrà a sua discrezione risolvere l'ordine qualora una società terza dovesse acquistare la maggioranza azionaria o comunque il controllo del Fornitore, per cessazione di attività del Fornitore, sua insolvenza, liquidazione oppure se lo stesso venga a trovarsi in una situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento.

#### **Art. 18-Validità prezzi**

I prezzi indicati nell'ordine, salvo deroga di EGM si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Il Fornitore dichiara di essersi pienamente edotto di tutte le condizioni temporali e di aver tenuto in debito conto delle circostanze ad esse connesse che possano in qualsiasi modo influenzare la determinazione dei prezzi.

#### **Art. 19- Fatturazione**

Tutte le fatture emesse dal Fornitore a carico di EGM dovranno contenere quanto previsto dalla normativa fiscale vigente e quanto sotto specificato :

- numero d' ordine EGM
- numero del documento di spedizione;
- elenco delle voci di fornitura con le medesime informazioni ed i riferimenti indicati sull'ordine.
- termini di pagamento

Il Fornitore si impegna a emettere le fatture con data non antecedente alla fornitura alla quale si riferiscono.

A carico del Fornitore sono le spese di eventuali Ricevute Bancarie

#### **Art. 20 - Verifiche presso il Fornitore**

EGM si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni presso il Fornitore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questi assunte nell'ordine e il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità, sicurezza e ambiente.

#### **Art. 21- Attrezzatura, materiali, progetti, disegni di proprietà di EGM**

Stampi, modelli, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, pezzi campione, disegni e specifiche consegnati da EGM al Fornitore ove richiesto, rimangono di proprietà di EGM e dovranno alla stessa essere restituiti, ad ordine esaurito, in buono stato di conservazione.

in difetto saranno addebitate al Fornitore le spese per la loro sostituzione o riparazione.

E' espressamente concordato che gli stessi potranno essere utilizzati dal Fornitore solo per l'esecuzione dell'ordine di EGM

All'atto del collaudo definitivo il Fornitore dovrà consegnare i disegni aggiornati "come costruito".

#### **Art. 22 - Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a non fare pubblicità, senza preventiva autorizzazione scritta, facendo uso del nome di E G M dei suoi marchi commerciali registrati e a trattare qualsiasi informazione contenuta nell'ordine ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale. In particolare il Fornitore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche fornite da EGM se non per le finalità indicate nell'ordine.

Il Fornitore sarà garante che, da parte del proprio personale, non venga data divulgazione ai dati in suo possesso ed è responsabile di ogni e qualsiasi violazione dell'obbligo di segretezza assunto.

Art. 23 Proprietà Industriale ed intellettuale

Il Fornitore assume nei confronti di EGM. la piena responsabilità nel garantire che la sua fornitura non è e non sarà prodotta in violazione a brevetti o licenze di privativa garantendo EGM. la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di

detta fornitura .

Inoltre il Fornitore si impegna a tenere indenne EGM da qualsiasi pretesa o rivendicazione di terzi per violazione di marchi, brevetti, know-how o altro diritto di proprietà industriale.

#### **Art. 24 - Miglioramento dell'efficienza**

EGM per sopravvenute esigenze produttive si riserva di richiedere al Fornitore adattamenti o modifiche ai prodotti ordinati.

Il Fornitore si impegna a mettere in atto tali adattamenti/modifiche, nel rispetto dei tempi e delle relative condizioni economiche concordate, con EGM, ove compatibili con la propria capacità tecnica/progettuale.

#### **Art. 25 - Modifiche**

Nessuna modifica può essere introdotta dal Fornitore nella produzione dei particolari oggetto dell'ordine se non a seguito di autorizzazione scritta di EGM.

#### **Art. 26 - Giurisdizione ed Arbitrato**

L'ordine sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge Italiana, tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Acquisto o nelle Condizioni Speciali. Tutte le controversie derivanti dall'ordine o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia , da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

La lingua dell'Arbitrato sarà l'italiano. La sede di Arbitrato sarà a Brescia

#### **Art. 27 – Codice Etico**

Con l'accettazione dell'ordine di acquisto il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 (il "Decreto") e il Codice Etico di S.A. Eredi Gnutti Metalli S.p.a. disponibile sul sito [www.egmgroup.it](http://www.egmgroup.it) (alla sezione "modello 231") e si impegna a tenere un comportamento conforme al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

#### **Art. 28 – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni della Legge n.199 del 29/10/2016 (la "Legge") che ha introdotto il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603 bis c.p.), - peraltro richiamato dall'art.25 quinquies del D.Lgs.231/2001- che punisce le condotte di reclutamento e assunzione di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza della sopracitata legge, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsa nelle sanzioni previste per la commissione del reato nella stessa contemplato.

L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle previsioni della predetta Legge comporterà un inadempimento grave dei propri obblighi e legittimerà l'Acquirente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 Cod.Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati all'Acquirente quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto 231/2001.